



Associazione Ottici e Optometristi
della Città Metropolitana di Milano e
delle Province di Lodi e Monza Brianza

CODICE DEONTOLOGICO

"L'ottico e optometrista é il professionista tecnico abilitato all'esercizio professionale, qualificato ed indipendente che, ponendo in atto le leggi dell'ottica fisica e fisiologica, dell'optometria e tecnologia, determina con metodi obiettivi e subbiettivi, realizza e fornisce i mezzi ottici di correzione dei difetti di refrazione, consiglia per migliorare il benessere visivo"

Art.1 Le norme contenute nel presente codice sono vincolanti per tutti gli esercenti la professione. Le infrazioni comportano il deferimento alle commissioni di disciplina degli organi deputati dell'Assopto Milano Acofis.

Art.2 L'ottico e optometrista ha diritto all'esercizio autonomo ed indipendente della sua professione così come è definita ed ha precisi doveri verso la professione, il pubblico, i colleghi e le professioni affini.

TITOLO I - Doveri generali dell'ottico e optometrista

CAPO I - Doveri verso la professione

Art.3 L'attività professionale dell'ottico e optometrista è definita per legge ed è esercitata in proprio e/o sotto il suo diretto controllo e responsabilità.

Art.4 L'ottico e optometrista ha il dovere morale di perfezionare costantemente la sua specifica preparazione professionale tenendosi aggiornato sullo sviluppo tecnologico e metodologico e contribuendo, secondo le proprie possibilità, alla ricerca scientifica ed alla diffusione di nuove conoscenze.

Art.5 Ha il dovere di assolvere gli obblighi inerenti la propria professione con scrupolosa cura ed onestà e di considerare la propria attività quale compito sociale e non come atto mercantile, avendo per oggetto il benessere della persona che a lui si affida.

Art.6 Ha il dovere di rifiutarsi di fornire certificazioni od attestazioni di compiacenza e di farsi equamente compensare le proprie prestazioni professionali.

Art.7 E' contraria all'etica professionale e perseguibile penalmente ogni forma od azione di comparaggio o di accordi, anche taciti, tra ottici e medici, paramedicali e ausiliari ed ogni altra persona. Per definizione, il

Assopto Milano Acofis

C.F. 80064830153 | PIVA 04408650150 | Via Cenisio, 32 - 20154 Milano

T: [+39.02.31.35.09](tel:+3902313509) | E: info@federotticamilanoacofis.org

comparaggio è l'accordo tra due o più persone in vista di ottenere vantaggi economici ai danni di un ametrope, di un malato, o di terze persone in genere.

Art.8 L'ottico e optometrista è obbligato al segreto professionale e ad una prestazione professionale retribuita salvo attività in progetti sociali.

CAPO II - Doveri verso il pubblico

Art.9 La competenza specifica dell'ottico e optometrista si estende a tutte le anomalie di natura fisica della refrazione e dalla loro compensazione mediante tutti i mezzi (lenti, sistemi ottici semplici e composti e lenti a contatto, ecc.) che la scienza fisica pone a sua disposizione. L'ottico e optometrista è a servizio esclusivo degli ametropi ed ha il dovere di informarli inequivocabilmente circa la natura fisica e non medica della sua professione, con particolare riferimento ad ogni suo atto.

Art. 10 L'ottico e optometrista deve essere adeguatamente coperto da un'assicurazione di responsabilità professionale appropriata per praticare in Italia in sicurezza; la copertura assicurativa può essere del centro ottico e/o del singolo operatore.

Art.11 L'ottico e optometrista si asterrà rigorosamente dal manifestare apprezzamenti, opinioni e considerazioni su fatti od atti che esulino dal suo specifico campo di attività. L'ottico e optometrista ha il dovere, nell'interesse dell'ametrope, di consigliare al medesimo una visita medica specialistica allorquando, durante i propri esami della refrazione, rilevi o abbia il minimo sospetto di una anomalia o alterazione di natura patologica. Egli si asterrà dal formulare ogni e qualsiasi diagnosi o prognosi.

CAPO III - Doveri verso i colleghi e professionisti affini

Art.12 L'ottico e optometrista ha il dovere di astenersi dal sollecitare la clientela attraverso una pubblicità illecita, illegale o ingannevole, o di enunciare attività diverse da quella che caratterizza la propria professione.

Art.13 E' rigorosamente vietato ogni comportamento tendente a limitare o ridurre la libera scelta dell'ametrope.

Art.14 L'ottico e optometrista che ricopre cariche direttive in seno alle organizzazioni professionali, o mandati amministrativi, sindacali o politici, ha il dovere di non fare uso dei titoli relativi nei rapporti con la propria Clientela.

Art.15 L'ottico e optometrista ha il dovere di deferire agli Organi deputati dell'Assopto Milano Acofis ogni abuso che possa costituire denigrazione della professione, svilimento del prestigio della stessa o grave fatto di sleale concorrenza.

Art.16 L'attività professionale dell'ottico e optometrista deve essere improntata al reciproco rispetto tra colleghi ed agli appartenenti ad altre categorie, quali la classe medica e gli ausiliari, favorendo ogni rapporto di collaborazione che non abbia per fine un aspetto di natura economica, ma si sviluppi nella piena e sovrana indipendenza di ogni categoria.

TITOLO II - ORGANO DI CONTROLLO

Art.17 L'organizzazione professionale attraverso i suoi organi statuari vigilerà sul rispetto delle norme contenute nel presente codice deontologico.